



**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA n. 19 del 28.02.2024**

**Oggetto: Affidamento incarico addetto ufficio stampa.**

**VISTI:**

- il D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 13 settembre 1946 recante *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”* così come successivamente sostituito dall’art. 4 della L. 3 del 11.01.2018 per cui venivano ricostruiti gli Ordini professionali ed erano riconosciuti quali enti pubblici non economici;
- il D.P.R. 221/1950 recante *“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo n.233 del 13 settembre 1946, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*;
- la L. n. 241/1990 recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;

**RICHIAMATA** la delibera n. 138/23 del 21/11/2023 del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2024 (successivamente approvato dall’Assemblea degli iscritti in data 28/11/2023);

**DATO ATTO CHE** l’art. 17 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Contratti Pubblici) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre ha l’onere di individuare l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48, co. 2 del D. Lgs. 36/2023, principalmente per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**APPURATO CHE:**

- l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 per cui, tale contratto ne è esente;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**PRECISATO** che, in conformità di quanto disposto dall'art. 53 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento del presente atto, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del medesimo decreto;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'art. 18 co. 3 e co. 4, del medesimo decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**CONSIDERATO** che l'Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in materia giornalistica e nell'attività di comunicazione e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente; considerato altresì che trattasi di incarico fiduciario da affidare ad un professionista che garantisca efficacia nella sua attività e conoscenza delle specifiche esigenze dell'Ordine; che la dott.ssa Giovanna Canzi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta, avendo già svolto per l'Ente prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito altamente positivo; che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente.

Tutto ciò premesso, Il Consiglio, all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati e riportati:

1. di affidare al professionista dott.ssa Giovanna Canzi l'incarico di addetto ufficio stampa, con durata dal **01.01.2024** al **31.12.2024** e con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;
2. di disporre che l'incarico, di tipo professionale, comprenda tutte le attività, con i relativi compensi, come specificati nel preventivo ricevuto;
3. di impegnare la spesa massima complessiva pari a € 6.000,00 da imputare al capitolo di bilancio U-1-08-001 – Bilancio Previsione 2024;

Il Segretario  
(Dr. Maurizio Negri)

Il Presidente  
(Dr. Carlo Maria Teruzzi)